

## ART. 8 COST.

→ L'ARTICOLO STABILISCE LA LIBERTÀ PER CIASCUNA CONFESSIONE RELIGIOSA DIVERSA DALLA CATTOLICA, DI ESERCITARE I LORO CULTI, MA PRIMA DEVONO STIPULARE ACCORDI SCRITTI CON LO STATO ITALIANO CHE DEVE DARE LORO IL PERMESSO. I CULTI CONTRARI ALL'ORDINE PUBBLICO E AL BUON COSTUME, INFATTI, NON SONO AMMESSI. AD ES. QUELLI CHE PREVEDONO SACRIFICI UMANI O ANIMALI O ALTRI RITI INAMMISSIBILI.

